

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 21 dicembre 2023.

Approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, ratificata dall'Italia con legge 15 gennaio 1994, n. 65;

Visto l'Accordo di Parigi sul clima raggiunto all'esito della XXI Conferenza delle parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (COP21, Parigi dicembre 2015) e in particolare l'art. 7 che promuove l'adattamento come aspetto fondamentale delle politiche relative ai cambiamenti climatici e tal fine prevede, in particolare, l'impegno di «ogni parte in processi di pianificazione e nell'attuazione delle azioni di adattamento»;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640, dell'11 dicembre 2019 con la quale è stato adottato il «Green Deal europeo: Strategia di crescita dell'UE a impatto climatico zero, giusta e prospera», mediante il quale l'UE si propone di divenire una società equa, sana, sostenibile e prospera e di risanare il modo in cui interagiamo con la natura, riaffermando anche il proprio impegno per l'adattamento;

Visto il regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che ha istituito un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (cd. «regolamento tassonomia»), che contempla sei obiettivi ambientali, tra i quali è annoverato l'adattamento ai cambiamenti climatici. Nel regolamento è sancito il principio che prevede il divieto di arrecare danni significativi all'ambiente (*Do no significant harm* - DNSH), in particolare a sei obiettivi, tra i quali l'adattamento;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 24 febbraio 2021 - COM (2021) 82 *final* dal titolo «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» che fissa quattro obiettivi principali di adattamento: adattamento più intelligente, più sistemico e più rapido, e intensificazione dell'azione internazionale;

Vista la legge europea sul clima, regolamento (UE) 30 giugno 2021, n. 1119, in base alla quale gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici;

Visto il decreto direttoriale 16 giugno 2015, n. 86 di approvazione del documento «Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici», in attuazione della quale è stata avviata l'elaborazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), con l'obiettivo principale di fornire un quadro di indirizzo nazionale per l'implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali, nonché a trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche;

Vista la presa d'atto n. 246/CSR da parte della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 dicembre 2018, dell'informativa della ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, MASE) sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;

Visto il decreto direttoriale n. 346 del 20 ottobre 2020, con il quale la ex Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente per la VAS ha determinato che il «Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), debba essere sottoposto al procedimento di VAS secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, recependo il parere espresso dalla CTVIA [...], che costituisce parte integrante del presente provvedimento»;

Visto il parere n. 13 del 3 maggio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, trasmesso dall'Autorità competente per la VAS il 3 giugno 2021, data di conclusione della fase di *scoping* di cui all'art. 13, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa per l'avvio della fase di consultazione sul piano e sul rapporto ambientale, ai sensi degli articoli 13, comma 5 e 14 del decreto legislativo n. 152/2006, trasmessa con nota prot. n. 22053 del 15 febbraio 2023 dalla Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, in qualità di Autorità proponente;

Vista la nota della Direzione generale valutazioni ambientali del MASE, prot. n. 28993 del 28 febbraio 2023, di aggiornamento dei termini per la consultazione, che ha fissato al 14 aprile 2023 il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero della cultura n. 256 del 4 agosto 2023, relativo alla conclusione della procedura di valutazione ambientale strategica del PNACC, con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni contenuti nei pareri, rispettivamente, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 472 del 12 giugno 2023, e del Ministero della cultura, 20907-P del 12 giugno 2023, che costituiscono parte integrante del decreto;

Considerato che la formulazione definitiva del «Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici», come anche la strutturazione della fase attuativa dello stesso, tengono conto delle raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle osservazioni contenute nei pareri suddetti;

Decreta:

Art. 1.

Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici

1. È approvato il «Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici» (di seguito PNACC), allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai documenti tecnici ad esso allegati, costituiti da:

PNACC_I_Allegato_Metodologie Strategie Piani Regionali;



PNACC_II_Allegato_Metodologie Strategie Piani Locali;

PNACC_III_Allegato_Impatti e vulnerabilità;

PNACC_IV_Allegato_Database Azioni;

Art. 2.

Aggiornamento del PNACC

1. Il PNACC è aggiornato ogni 6 anni, tenendo conto anche delle tempistiche stabilite per il monitoraggio.

2. Gli aggiornamenti dei documenti tecnici allegati al PNACC, che si rendessero eventualmente necessari, anche a seguito di eventuali sopravvenute disposizioni normative, sono adottati con decreto direttoriale dalla Direzione generale competente per materia.

Art. 3.

Oneri

1. L'approvazione del PNACC non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Come previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la decisione è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il PNACC e la relativa documentazione tecnica ad esso allegata sono, altresì, pubblicati sulla piattaforma nazionale adattamento cambiamenti climatici, al *link* <https://climadat.ispram-biente.it>

Roma, 21 dicembre 2023

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 353

24A00953

DECRETO 29 dicembre 2023.

Modalità di ripartizione del «Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la procedura di infrazione 2015/2163, aperta dalla Commissione europea il 23 ottobre 2015, con la quale si contesta la mancata designazione dei SIC in ZSC ai sensi dell'art. 4, par. 4 della direttiva 92/43/CEE, e la mancata definizione delle misure di conservazione ai sensi dell'art. 6, par. 1 della direttiva 92/43/CEE;

Vista la nota C(2019)537 di messa in mora complementare alla procedura di infrazione 2015/2163, inviata il 25 gennaio 2019 dalla Commissione europea, con la quale viene contestata la mancata o non corretta individuazione degli obiettivi di conservazione e conseguentemente delle misure di conservazione che dovrebbero derivare da questi;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con lettera prot. 157836 del 15 dicembre 2022 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Visto il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, convertito in legge con modificazioni con la legge 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 8-*bis* ha istituito il Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000;

Considerato che il fondo così istituito è volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'ac-



quisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024;

Considerato che il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, all'art.8-*bis*, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle modalità di ripartizione fra le regioni delle risorse del fondo;

Ritenuto che gli interventi sono da attuare in misura proporzionale alla superficie di territorio delle regioni interessate da siti Natura 2000;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che si è espressa nella seduta del 20 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalità di ripartizione del «Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000» fra le regioni al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163, secondo le previsioni dell'art. 8-*bis* della legge n. 103 del 10 agosto 2023, che ha istituito il predetto fondo.

2. Ai sensi del citato art. 8-*bis* della legge n. 103 del 10 agosto 2023 il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, stanziati sul capitolo 7220 piano gestionale 01 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.

Criteri di ripartizione del Fondo

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede a trasferire le risorse disponibili di cui all'art. 1 alle regioni, secondo il criterio di ripartizione proporzionale all'estensione dell'area coperta dai siti Natura 2000 nelle singole regioni, come riportato all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasferisce a ciascuna regione le somme secondo la ripartizione di cui al comma 1.

Art. 3.

Attività delle regioni

1. Le regioni utilizzano le risorse del fondo per attuare investimenti finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, da individuarsi prioritariamente tra

le misure di conservazione sito specifiche già approvate con propri atti, o comunque già definite, in coerenza con il processo di individuazione di obiettivi e misure attualmente in corso, secondo la metodologia elaborata dal MASE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2015/2163. Le risorse del fondo potranno altresì essere utilizzate per l'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia delle azioni di cui sopra e per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti afferenti alla rete Natura 2000 di propria competenza, anche al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163.

2. Ai fini della rendicontazione, entro dodici mesi dall'avvenuta erogazione del finanziamento relativo a ciascuna delle annualità, le regioni presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione circa le attività svolte ed i risultati ottenuti. Detta relazione è corredata dalla documentazione a consuntivo delle spese sostenute per i predetti fini.

Art. 4.

Revoca del contributo

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulle attività connesse alla attuazione delle misure e al raggiungimento degli obiettivi di conservazione effettivamente messe in atto.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel caso di riscontrate irregolarità delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge e dal presente decreto, revoca il contributo e le risorse erogate sono recuperate e versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposito capitolo individuato con successivo atto e restano acquisite definitivamente all'erario.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2023

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
reg. n. 153

